

COMUNE DI GORNO	
21 NOV 2014	
PROT. 005769	CAT. IV
FASC. _____	CL. 6



Corte dei Conti

Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia

Via Marina, 5 – 20121 Milano

Tel. 02.77.11.4.335

CORTE DEI CONTI



0013969-18/11/2014-SC_LOM-T87-P

Al Signor Sindaco
del Comune di GORNO (BG)

All'Organo di Revisione
del Comune di GORNO (BG)

ATTRIB. ATTI IN ARRIVO	COPIA
ORIGINALE	
<input type="checkbox"/> SINDACO	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> ASS.....	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> SEGRETERIA	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> RAGIONERIA	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> TECNICO	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> DEMOGRAFICO	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> TRIBUTI	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> ATTI	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> ASS. SOCIALE	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**OGGETTO: Trasmissione deliberazione n. Lombardia/313/2014/PRSE
Rendiconto 2012.**

Si trasmette la deliberazione in oggetto emessa da questa Sezione Regionale di Controllo, con richiesta di far pervenire copia della presente agli Organi in indirizzo.

Il funzionario
(Isabella Slavazza)



REPUBBLICA ITALIANA

LA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA

LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Gianluca Braghò	Presidente f.f.
dott. Donato Centrone	Referendario
dott. Andrea Luberti	Referendario
dott. Paolo Bertozzi	Referendario
dott. Cristian Pettinari	Referendario relatore
dott. Giovanni Guida	Referendario
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro	Referendario

nella camera di consiglio del 30 settembre 2014

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 Luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;


vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;



vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166, e seguenti;
visto il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, art 3, comma 1, lett. e).

Udito il relatore, dott. Cristian Pettinari.

FATTO


1.- In seguito all'esame della relazione redatta, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dall'organo di revisione dei conti del Comune di Gorno (Rendiconto per l'esercizio 2012), il Magistrato Istruttore avviava un'indagine sulla gestione dell'ente locale; in particolare, nell'ambito dell'istruttoria svolta, chiedeva di fornire ulteriori delucidazioni in merito all'assunzione di debiti fuori bilancio, per euro 36.550,30 in conto capitale, in dipendenza dell'acquisizione di beni e servizi senza previo impegno di spesa (art. 194, lett. e, T.U.E.L.).

2.- A seguito dell'esame effettuato sulla documentazione inviata, il Magistrato istruttore riteneva sussistessero i presupposti per l'effettuazione della procedura prevista dall'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e, pertanto, con istanza del 27 agosto 2014, chiedeva al Presidente della Sezione di fissare apposita adunanza per l'esame collegiale della questione.

3.- Il Presidente fissava l'adunanza del 30 settembre 2014 per l'esame collegiale della situazione del Comune (ord. n. 231/2014).

4.- Con nota del 25 settembre 2014 (prot. C.C. 10922), il segretario comunale del comune di Gorno trasmetteva una relazione sull'oggetto della convocazione ed allegava alla stessa documentazione relativa ai due interventi che avevano determinato l'assunzione di detti debiti.

In particolare, quanto al primo debito riconosciuto, è emerso dalla documentazione nel complesso inviata che esso, relativo ai lavori di realizzazione della struttura polifunzionale a servizio delle attività di valorizzazione e sviluppo dell'Ecomuseo, concerne lavori non preventivabili in fase di progettazione e dovuti alla natura geologica del terreno. Al riguardo, come riferito dal Segretario comunale, il Comune - a seguito della perizia presentata dal direttore dei lavori in data 11 maggio 2011 (prot. n. 2810) e del parere favorevole (attestante l'utilità e l'arricchimento per l'ente) del responsabile dell'ufficio tecnico del 7 novembre 2011 (prot.



n. 6040), nonché in considerazione della prosecuzione *medio tempore* dei lavori - riconosceva, anche al fine d'evitare eventuali procedimenti giudiziari, il relativo debito (pari a € 28.411,24) con delibera del consiglio comunale n. 13 del 14 giugno 2012, ritenendo che i connessi lavori rientrassero nella previsione di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 132 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Quanto al secondo debito riconosciuto, emerge dalla documentazione inviata che esso si riferisce alla costruzione di un marciapiede insistente su un terreno di proprietà privata che verrà vincolato ad uso pubblico; al riguardo, il debito (pari ad € 8.139,06) riconosciuto con delibera del consiglio comunale n. 14 del 14 giugno 2012 - riferito al "contributo comunale" per la realizzazione dell'opera - attiene in realtà al maggior costo dei materiali occorrenti, determinato da esigenze di modifica dei lavori in corso d'opera; in particolare, il debito è stato quantificato con riferimento a due fatture rispettivamente protocollate in data 17 maggio 2011 e in data 25 maggio 2011 ai nn. 2907 e 3115. Al riguardo, il Segretario comunale riferisce che l'obbligo di pagare "tutti i materiali occorrenti per i lavori di pubblica utilità" era stato assunto dal Comune con la convenzione stipulata con la parte privata.


5.- Alla richiamata adunanza, per l'amministrazione comunale di Gorno sono comparsi il Sindaco, sig. Valter Guistini; il segretario, sig. Vittorio Carrara ed il segretario, sig. Giovanni Cotrupi.

6.- Dopo la relazione del Magistrato sull'istruttoria svolta, i componenti prendevano la parola e spiegavano le circostanze di fatto che avevano condotto all'assunzione dei due debiti; chiarivano altresì che il vincolo ad uso pubblico perpetuo, che le parti avevano concordato di apporre sul marciapiede oggetto dell'intervento, era contenuto nella convenzione stipulata in data 23 marzo 2011 con la parte privata e che detto vincolo non era stato trascritto nei registri immobiliari. Rilevata l'assenza agli atti di copia della Convenzione, se ne richiedeva l'inoltro.

7.- Con nota del 9 ottobre 2014 veniva inviata la documentazione richiesta.

DIRITTO

1.- La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166, ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti svolgano



h
A

verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, i bilanci di previsione ed i rendiconti.

La magistratura contabile ha sviluppato le indicate verifiche in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati (tre le ultime, v. questa Sezione, deliberazione n. 194/2014/PRSE).

L'art 3, comma 1, lett. e), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel T.U.E.L. l'art. 148-*bis* (intitolato "Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali"), il quale prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica: a) del rispetto degli obiettivi annuali posti dal Patto di stabilità interno; b) dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, sesto comma, della Costituzione; c) della sostenibilità dell'indebitamento; d) dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva futura, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.

In base all'art. 148-*bis*, comma 3, del T.U.E.L., qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno", gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio", e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito



h

negativo della valutazione, "è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".

Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60 del 2013), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto legge n. 174 del 2012, hanno istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, finalizzate ad evitare danni agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano pertanto su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti. Queste verifiche sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.).

Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, comma 3, del T.U.E.L., siffatta funzione del controllo sui bilanci suggerisce di segnalare agli Enti anche irregolarità contabili non gravi, soprattutto se accompagnate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria. In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute e a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

In particolare, l'esame della relazione redatta ai sensi dell'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) dal Revisore dei conti del Comune di Gorno, in ordine alle risultanze del Rendiconto relativo all'esercizio 2012, alla luce dell'attività istruttoria svolta come ricostruita in punto di fatto, consente a questa Sezione di accertare se l'ente ha fatto ricorso alla procedura di riconoscimento dei

debiti fuori bilancio in conto capitale, ex art. 194, lett. e), del T.U.E.L., per l'importo complessivo di € 36.550,30 (delibere consiglio comunale nn. 13 e 14 entrambe del 14 giugno 2012) conformemente al quadro normativo vigente.

Al riguardo, si deve comunque rilevare che l'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità espressamente trattati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.


2.- Prima di esaminare nel dettaglio le singole delibere, è opportuno richiamare i principi generali che regolano la materia del riconoscimento dei debiti fuori bilancio ex art. 194 T.U.E.L. In particolare, la disciplina contenuta nel T.U.E.L. si incentra sulle modalità di riconoscimento da parte dell'ente del debito, senza fornire una precisa nozione legislativa della fattispecie.

Una definizione di debito fuori bilancio si rinviene nei principi contabili, da cui emerge che esso rappresenta, nella sostanza, un'obbligazione assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali.

La contabilità pubblica, d'altra parte, regola analiticamente la procedura della spesa (e, in particolare, la fase che disciplina l'assunzione degli impegni) perché l'azione della Pubblica Amministrazione non è nella disponibilità del singolo ente, ma è funzionale a garantire alla collettività di riferimento che detta azione si svolga nel rispetto del principio di legalità.

Dunque, come ha già avuto modo di ricordare questa Sezione, «ogni azione difforme deve essere valutata con particolare attenzione e può essere fatta propria dall'ente solo laddove le norme di contabilità lo permettano, con la specifica osservanza delle forme stabilite dalla legge» (v. questa Sezione, deliberazioni nn. 522/2010/PAR; 338/2011/PRSE; 322/2012/PRSE).

L'attuale formulazione del T.U.E.L. prevede cinque tipologie di debiti definiti "fuori bilancio" che possono essere riconosciuti legittimi dal Consiglio comunale o da quello provinciale (artt. 191 e 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267). Dunque, l'art. 194 del T.U.E.L. introduce un'elencazione tassativa dei casi in cui è possibile riconoscere legittimamente debiti non previsti in sede di programmazione annuale e di



h

bilancio. La norma *de qua* ha, altresì, la funzione di individuare l'ambito e la procedura finalizzata a far sì che l'obbligazione giuridica di pagamento del debito venga effettivamente imputata all'ente.

L'attuale normativa contenuta nel T.U.E.L., dunque, «permette di appurare che si è passati da una logica legislativa diretta a stabilire procedure di sanatoria delle gestioni contabili irregolari», ad una diversa prospettiva «nella quale il fenomeno è stato preso in considerazione al fine di individuare alcune figure sintomatiche di obbligazioni a carico dell'ente sorte al di fuori delle ordinarie procedure di contabilità» (v. questa Sezione, deliberazione n. 522/2010/PAR del 28 aprile 2010).

Chiarito che l'art. 194 del T.U.E.L. è una norma di carattere eccezionale, ne consegue che l'ente locale non può effettuare spese in difformità dai procedimenti disciplinati dalla legge, ma può solo, nei casi previsti e tipizzati dalla norma *de qua*, ricondurre particolari tipologie di spesa nel complessivo sistema di bilancio.

3.- Come è noto, l'attività di acquisizione dei beni e servizi da parte degli enti locali, così come quella di ogni altro ente pubblico, è disciplinata dalle norme di contabilità che individuano in modo analitico la procedura che deve essere seguita ogni volta che l'ente intende procurarsi all'esterno un'utilità della quale non dispone. Nel prosieguo si considererà, in particolare, il quadro normativo applicabile *ratione temporis* al rendiconto 2012.

In relazione ai Comuni ed alle Province, è previsto che il Dirigente responsabile di settore adotti una specifica determinazione a contrattare che deve contenere quale elemento essenziale l'impegno ovvero la prenotazione della spesa occorrente per l'acquisizione del bene o servizio (artt. 183 e 192 T.U.E.L.).

L'impegno contabile, registrato in uno specifico intervento o capitolo di previsione, e l'attestazione della copertura finanziaria costituiscono condizioni essenziali per poter effettuare spese da parte degli enti locali (art. 191 T.U.E.L.).

Ove l'ente proceda all'acquisizione di un bene o servizio in assenza della citata determinazione da parte del Dirigente responsabile di settore si


è in presenza di una situazione anomala che, in linea di principio, non può dar luogo ad alcun obbligo a carico dell'ente locale.

Tuttavia, ove ricorrano le condizioni previste dalla lett. e) del comma 1 dell'art. 194 T.U.E.L. l'ente può procedere al riconoscimento del debito che deriva dall'acquisizione del bene o servizio effettuato in assenza del previo impegno di spesa, riportando l'attività irregolarmente svolta all'interno della contabilità dell'ente, senza tuttavia sanare l'originaria irregolarità: l'effetto della delibera consiliare si esaurisce infatti nella riconduzione nelle procedure di contabilità del debito così riconosciuto, realizzando "una sorta di regolarizzazione a posteriori" che, però, non è automatica perché, secondo la previsione normativa, viene demandata al Consiglio dell'ente una valutazione discrezionale in ordine all'esistenza, in concreto, dei presupposti previsti dalla norma regolatrice. In tal caso, il riconoscimento del debito non è dunque conseguenza di alcun automatismo di sorta, ma presuppone una valutazione da parte dell'ente (e, in particolare, da parte dell'organo consiliare) che può ricondurre l'acquisto del bene o del servizio all'interno della contabilità solo se accerta, in modo rigoroso, l'esistenza delle condizioni espressamente previste dalla norma (v., per tutte, questa Sezione, deliberazione n. 338/2011/PRSE).

Come la giurisprudenza di questa Corte ha già chiarito, si può procedere al riconoscimento del debito solamente nei limiti nei quali il bene o il servizio acquisito rientrano "nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza" e venga motivatamente accertata sia l'utilità del bene o del servizio così acquistato sia l'arricchimento che l'attività ha comportato per l'ente (art. 194, comma 1, lett. e, T.U.E.L.).

4.- Alla luce di tali principi, si devono esaminare le due delibere prima indicate.

4.1.- Con riferimento alla delibera del consiglio comunale n. 13 del 14 giugno 2012, questa Sezione - anche in considerazione del lungo lasso temporale trascorso dalla perizia presentata dal direttore dei lavori in data 11 maggio 2011 (prot. n. 2810) e dal parere favorevole (attestante l'utilità e l'arricchimento per l'ente) del responsabile dell'ufficio tecnico del 7 novembre 2011 (prot. n. 6040), da un lato, e la data della delibera di riconoscimento (14 giugno 2012), dall'altro, rileva che l'ente nella propria delibera:

A faint circular stamp is visible on the right side of the page, partially overlapping the text. Below it, there are handwritten initials or a signature in dark ink.

a) non ha esplicitato se il mancato impegno di spesa che ha originato il riconoscimento sia dovuto alla circostanza che al momento dell'affidamento dei servizi e lavori le somme per la spesa non fossero disponibili e, in caso fossero state disponibili, per quale motivo non siano state impegnate secondo la corretta procedura di spesa;

b) non ha accertato le cause che hanno impedito di attivare la normale procedura di spesa prevista dagli artt. 183 e 192 del T.U.E.L.

Sussistono altresì dubbi circa la correttezza della procedura adottata, posto che per il pagamento delle spese in questione l'Ente avrebbe potuto adottare, nei termini di legge, idonea variazione di bilancio senza ricorrere ad un successivo riconoscimento del debito, ovvero avrebbe potuto autorizzare la spesa tramite l'approvazione del bilancio preventivo per l'anno 2012.

4.2.- Con riferimento alla delibera del consiglio comunale n. 14 del 14 giugno 2012, questa Sezione - anche in considerazione del lungo lasso temporale trascorso dalla ricezione delle fatture che hanno determinato il debito poi riconosciuto (protocollate in data 17 maggio 2011 e in data 25 maggio 2011), da un lato, e la data della delibera di riconoscimento (14 giugno 2012), dall'altro, rileva che l'ente nella propria delibera:

a) non ha esplicitato se il mancato impegno di spesa che ha originato il riconoscimento sia dovuto alla circostanza che al momento dell'affidamento dei servizi e lavori le somme per la spesa non fossero disponibili e, in caso fossero state disponibili, per quale motivo non siano state impegnate secondo la corretta procedura di spesa;

b) non ha accertato le cause che hanno impedito di attivare la normale procedura di spesa prevista dagli artt. 183 e 192 del T.U.E.L.

Sussistono altresì dubbi circa la correttezza della procedura adottata, posto che per il pagamento delle spese in questione l'Ente avrebbe potuto adottare, nei termini di legge, idonea variazione di bilancio senza ricorrere al predetto riconoscimento del debito, ovvero avrebbe potuto autorizzare la spesa tramite l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2012.

Sempre nell'ottica della rappresentazione agli organi elettivi dell'ente delle irregolarità riscontrate nella gestione - in modo che gli stessi possano responsabilmente assumere le decisioni più opportune, sia nell'interesse dell'ente amministrato sia in quello della più vasta comunità cui l'ente

appartiene - si deve rilevare che la convenzione stipulata trasmessa a questa Corte in data 9 ottobre 2010:

a) all'art. 2, impegna il Comune di Gorno ad una compartecipazione economica ai lavori di realizzazione del marciapiede "determinata in € 17.000,00=", la quale dovrà essere così erogata:

- € 5.000,00= alla data di sottoscrizione dell'accordo;

- € 5.000= a FINE LAVORI, previa verifica da parte del Responsabile del procedimento, di regolare esecuzione dei lavori;

- il Comune di Gorno inoltre si impegna a proprie spese a fornire tutti i materiali occorrenti per l'esecuzione dei lavori di utilità pubblica"; orbene, alla luce del tenore lessicale della disposizione, la fissazione della compartecipazione nella cifra di € 17.000,00 non può che avere l'effetto di limitare la spesa per i materiali ad € 7.000,00, dato che, altrimenti, non avrebbe un autonomo significato precettivo (ed implicherebbe, in capo al comune, l'assunzione di un impegno economico non quantificato e non previamente quantificabile); così inteso il contenuto dell'obbligo di contribuzione, è evidente che nella fattispecie manca un valido titolo che sorregge il debito riconosciuto (trattandosi della differenza fra gli € 7.000,00 previsti e quanto effettivamente pagato per i materiali);

b) all'art. 3 prevede un mero impegno della parte privata "a cedere, ad uso pubblico perpetuo al Comune, l'area individuata", di modo che, in mancanza della trascrizione di un diritto valido *erga omnes*, l'obbligo risulta sussistente solo fra le parti, a seguito della sottoscrizione della scrittura privata (art. 4), quantomeno sino a che, su dette aree, non verrà a crearsi, *rebus sic stantibus*, una servitù d'uso pubblico nelle forme previste dall'ordinamento.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia,


ACCERTA

la non conformità all'art. 194 T.U.E.L. delle delibere del consiglio comunale nn. 13 e 14 del 14 giugno 2012, come indicato nella parte motiva,

INVITA

l'Amministrazione comunale di Gorno:

1) a rispettare rigorosamente le previsioni legislative in ordine al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, perché la violazione di dette



previsioni costituisce grave irregolarità finanziaria, nonché ad accertare le ragioni in base alle quali gli organi di amministrazione attiva dell'ente non hanno seguito la regolare procedura di spesa, anche al fine di evitare che si ripetano in futuro situazioni di irregolarità nella gestione delle procedure di acquisto dei beni e servizi;

2) a comunicare a questa Sezione se il mancato impegno di spesa che, nei due casi, ha originato il riconoscimento del debito fuori bilancio sia dovuto alla circostanza che al momento dell'affidamento dei servizi e lavori le somme per la spesa non fossero disponibili e, in caso fossero state invece disponibili, per quale motivo non siano state impegnate secondo la corretta procedura di spesa;

DISPONE

la trasmissione della presente pronuncia al Sindaco del Comune di Gorno;

DISPONE

che quest'ultimo, nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente, informi il Presidente del Consiglio comunale affinché comunichi all'organo consiliare i contenuti della presente delibera;

DISPONE

la trasmissione, a mezzo sistema SIQUEL, della presente pronuncia al Revisore dei conti del Comune di Gorno;

DISPONE

che, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 33 del 2013, la presente pronuncia venga altresì pubblicata sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale nelle modalità di legge, dando riscontro a questa Sezione dell'avvenuta pubblicazione.


Il Relatore

(Dott. Cristian Pettinari)



Il Presidente f.f.

(dott. Gianluca Braghò)



Depositata in Segreteria il

14 NOV 2014

Il Direttore della Segreteria

(dott.ssa Daniela Parisini)

